

Gli organi di controllo hanno effettuato le verifiche di competenza, vigilando sull'andamento della gestione; in particolare, l'organismo di vigilanza ha effettuato *audit* conoscitivi e di approfondimento, monitorando periodicamente l'osservanza del Modello di organizzazione e controllo *ex lege* n. 231 del 2001.

In relazione all'attività di verifica condotta dall'Internal Audit per conto dell'Organismo di vigilanza su un campione di pratiche selezionato, sono state riscontrate alcune criticità, specie con riferimento alla tracciabilità delle attività operative e di controllo interno, all'accuratezza dei dati riportati e all'adeguata archiviazione, oltre che alla congruità di alcune voci di spesa in relazione alla natura delle stesse.

Dopo la chiusura dell'evento espositivo e dell'esercizio finanziario si sono dimessi il Presidente, l'Amministratore delegato e il rappresentante dell'azionista di maggioranza, nonché il presidente del Collegio dei sindaci, e la Società è stata anticipatamente sciolta e posta in liquidazione il 9 febbraio 2016 dall'Assemblea dei soci, che ha nel contempo autorizzato l'esercizio provvisorio ed ha nominato un Collegio composto da cinque liquidatori.

A questi è stato affidato il compito di predisporre il progetto di liquidazione entro 90 giorni, tenuto conto:

- a) della conservazione del valore dell'azienda e del sito Expo 2015, ivi compresa l'attività derivante dagli impegni già assunti - o in fase di perfezionamento - comunque compresi nel Piano delle Attività 2016, già precedentemente approvato dal Consiglio di amministrazione;
- b) della realizzazione di eventuali sinergie e collaborazioni tra Expo e Arexpo S.p.A., anche con riferimento alla fase convenzionalmente denominata "*Fast Post Expo*".

E' quindi iniziata la fase di smantellamento del sito, in previsione della restituzione dell'area espositiva alla società proprietaria Arexpo S.p.A..



PAGINA BIANCA

APPENDICE

PAGINA BIANCA

APPENDICE NORMATIVA

Si illustrano di seguito i provvedimenti normativi intervenuti concernenti l'evento e la Società, intervenuti dal 2007 al 2015.

2007

- D.p.c.m. 30 agosto 2007, n. 27605, che ha dichiarato l'Expo Milano 2015 “Grande Evento”, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 5, del d.l. 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 2001, n.401 (che ha esteso l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 – istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile - anche con riferimento alla dichiarazione di grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile, ma diversi da quelli per i quali si rende necessaria la delibera di stato di emergenza).

- Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2007, n. 3623 (“Disposizioni per lo svolgimento del ‘grande evento’ relativo alla Expo che si terrà a Milano nell’anno 2015”), che ha previsto possibilità di deroga a diverse norme del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163 del 2006).

2008

- Decreto-Legge 26 giugno 2008, n. 112 (“*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria*”), convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133. L'art. 14 ha autorizzato il finanziamento statale complessivo di € 1.486 milioni, per la predisposizione delle opere e delle attività connesse alla realizzazione della manifestazione.

Detto finanziamento – posto a carico del capitolo 7695 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per gli esercizi finanziari dal 2009 al 2015 - è modulato in termini di competenza secondo la seguente articolazione: 30.000.000 euro per il 2009, 45.000.000 euro per il 2010, 59.000.000 euro per il 2011, 223.000.000 euro per il 2012, 564.000.000 euro per il 2013, 445.000.000 euro per il 2014 e 120.000.000 euro per il 2015.

- D.p.c.m. 22 ottobre 2008, (“*Interventi necessari per la realizzazione dell'EXPO Milano 2015*”) c.d. d.p.c.m. Expo, che ha previsto l'istituzione della società di gestione dell'evento, e degli altri

soggetti attuatori, con le rispettive competenze finalizzate a porre in essere gli interventi necessari per la realizzazione dell’Expo.

2009

- D.p.c.m. 7 aprile 2009 (“*Modifiche al D.p.c.m. 22 ottobre 2008* (“Interventi necessari per la realizzazione dell’EXPO Milano 2015”) con cui sono state apportate diverse modifiche al Decreto Expo “per adeguare gli organismi per la gestione delle attività connesse (...) ad esigenze di maggiore funzionalità”.

In particolare, tra l’altro:

1. il nome della società di gestione è cambiato da “SOGE S.p.A.” in “EXPO 2015 S.p.A.”;
2. il comma 4 ha disposto che “In attesa dell’entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all’art. 3, comma 52-bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, trova diretta applicazione alla società, che è di interesse nazionale, la disciplina di cui all’art. 3, comma 52-bis, lettera b) della medesima legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni” (in materia di emolumenti agli organi di amministrazione: per effetto di tale disposto il trattamento economico degli amministratori della società è stato pertanto escluso dall’applicazione del limite retributivo di cui all’art. 44 L. n. 244/2008, in quanto determinato ai sensi dell’art. 2389,terzo comma, del codice civile); il criterio di non applicabilità del limite massimo retributivo è stato confermato anche con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 195;
3. ha previsto l’ulteriore competenza del Tavolo istituzionale (c.d. “Tavolo Lombardia”) anche per le attività relative al complessivo evento espositivo, e non solo per quelle relative alle opere connesse riguardanti aree diverse dal sito espositivo, nonché per la diversa ripartizione degli stanziamenti previsti per le opere da 7.a, a 9.d dell’Allegato 1 al Decreto Expo, in quanto opere per l’accessibilità del sito;
4. quanto al riparto dei finanziamenti, ha modificato l’art. 6, nel senso che, ferma restando la quota al Cosde (e poi anche al Commissario Generale, al Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia e, in ultimo, al Commissario Unico, come successivamente istituiti) – quota peraltro indeterminata, ancorchè limitata “allo stretto necessario per il suo funzionamento” – ha previsto che i finanziamenti sono erogati direttamente in favore della EXPO 2015 S.p.A., o “dei soggetti attuatori degli interventi che la Expo 2015 o il Tavolo Lombardia individuano in accordo tra loro”.

- Decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito nella Legge 26 febbraio 2010, n. 25, il cui articolo 9, comma 4-ter ha introdotto la seconda parte del comma 9 dell'art. 4 del d.p.c.m. Expo, con cui è stato disposto che la società “*sulla base di convenzioni, può anche avvalersi degli uffici tecnici e amministrativi degli enti pubblici interessati e può disporre di personale comandato dagli stessi, nonché può avvalersi degli enti fieristici, senza scopo di lucro, con sede in Lombardia e operativi a livello regionale, nei cui organi direttivi vi siano rappresentanti designati dagli enti locali interessati, ovvero delle persone giuridiche da questi controllate*”.

2010

- Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 19 gennaio 2010 n. 3840 “Disposizioni concernenti la realizzazione del ”grande evento“ Expo Milano 2015” (G.U. 27.01.2010, n. 21) sono state previste ulteriori facoltà derogatorie, rispetto a quelle del 2007, in capo al Commissario Straordinario Delegato (Cosde).
- D.p.c.m. 1 marzo 2010 con cui è stata ulteriormente modificata la ripartizione delle opere necessarie e connesse di cui agli allegati 1 e 2 al DPCM Expo, nonché aggiornato l'importo totale dei finanziamenti, anche per le opere di competenza della società.

2011

- D.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, il cui art. 32, comma 18, ha previsto che “*Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione dell'EXPO Milano 2015, nonché di garantire l'adempimento delle obbligazioni internazionali assunte dal Governo della Repubblica italiana nei confronti del Bureau International des Expositions, si applicano alle opere individuate e definite essenziali in base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 ottobre 2008, e successive modificazioni, le disposizioni processuali di cui all'articolo 125 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*”, con la conseguente previsione della possibilità, da parte dell'organo giudiziario che debba decidere su ricorsi presentati avverso le aggiudicazioni, di contemperare i contrapposti interessi in gioco, compreso l'interesse nazionale alla realizzazione dell'opera, anche in sede di adozione di eventuali provvedimenti cautelari concernenti le procedure ad evidenza pubblica.

2012

- Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, (“*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*”), convertito con modificazioni nella L. 4 aprile 2012, n. 35, articolo 56, comma 3: viene modificata la percentuale di cui all’art. 54 del D.L. n. 78/2010, dal 4 all’11 per cento, rappresentante la quota delle risorse (destinate al finanziamento delle opere delle quali la Società Expo 2014 S.p.A. è soggetto attuatore), che la Società medesima può utilizzare per le attività organizzative e gestionali finalizzate allo svolgimento dell’evento, fermo restando il finanziamento integrale delle opere.
- Decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 (“*Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile*”), convertito con modificazioni nella Legge 12 luglio 2012, n. 100, art. 3, comma 1: sono stati confermati gli effetti della dichiarazione di “Grande Evento” dell’Expo Milano 2015, di cui al d.p.c.m. 30 agosto 2007, e delle ordinanze di protezione civile emanate al riguardo, prevedendo l’eccezione alla abrogazione dei poteri derogatori per i grandi eventi che non necessitano della deliberazione di stato di emergenza, abrogazione introdotta con l’art. 40-bis del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27.
- D.p.c.m. 15 giugno 2012 (di cui si è già detto): modifica l’Allegato 1 al DPCM Expo, con aggiornamento delle opere essenziali.
- Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (“*Misure urgenti per la crescita del Paese*”), convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 134: l’art. 8, comma 1, reintegra l’autorizzazione della spesa prevista dall’art. 14 del D.L. n. 112/2008⁴¹, e attribuisce al Sindaco di Milano, quale Commissario straordinario, la possibilità di delegare ad un sub Commissario le attività di competenza.
- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (“*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*”), convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135: esclusione, per le società costituite per la realizzazione dell’Esposizione del 2015, delle disposizioni dell’art. 4, recante “*Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche*”.

⁴¹ La disposizione reintegra i finanziamenti autorizzati dall’art. 14 del decreto legge n. 112 del 2008 destinati all’Expo 2015, neutralizzando al contempo gli effetti dei tagli precedentemente previsti; con la medesima finalità i finanziamenti destinati all’Expo 2015 sono esclusi dal taglio lineare previsto per la copertura dei maggiori oneri derivanti dal medesimo decreto-legge. La disposizione in particolare autorizza la spesa di 4.092.408 euro per il 2012, di 4.680.489 euro per il 2013, di 3.661.620 euro per il 2014 e di 987.450 euro per il 2015. E’ altresì disposto che una quota delle somme di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, è destinata alla Veneranda Fabblica del Duomo di Milano “per straordinari interventi conservativi e manutentivi del Duomo di Milano necessari anche in vista dello svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015”.

- D.m. 10 luglio 2012: previsione del meccanismo del c.d. “*reverse charge*”⁴² (inversione contabile) alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti appaltatori nei confronti della Arexpo S.p.A. e della Expo S.p.A.
- D.p.c.m. 3 agosto 2012, con cui è stato nominato il Commissario generale di sezione per il Padiglione Italia, ai sensi dell’art. 13 della Convenzione di Parigi del 22 novembre 1928.
- D.p.c.m. 9 ottobre 2012, con cui è stato stabilito il quadro operativo del Commissario suddetto, specificandone compiti e responsabilità.
- Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), articolo 1, commi 214, 215 e 216: disposizioni di tipo contabile e organizzativo. In particolare, è stato previsto: 1) comma 214: *in luogo della riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, disposta ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua, a decorrere dall'anno 2013, idonea compensazione nell'ambito delle dotazioni finanziarie delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, del proprio stato di previsione; comma 215: la società si può avvalere del Commissario e relativa struttura per la gestione liquidatoria di Torino 2006 di cui all'articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, mediante apposita convenzione che preveda il mero rimborso delle relative spese a carico della Società e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; comma 216: la Società Expo 2015 è autorizzata ad utilizzare le economie di gara nell'ambito del programma delle opere di cui la Società è soggetto attuatore, in relazione a particolari esigenze che dovessero presentarsi nella realizzazione delle stesse opere, al fine di accelerare i tempi di esecuzione, fermo restando il tetto complessivo di spesa di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008.*

⁴² L’inversione contabile, o *reverse charge*, prevista dall’art. 17, comma 6, lettera a) del DPR n. 633/1972, è un particolare meccanismo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, per effetto del quale il destinatario di una cessione di beni o prestazione di servizi, se soggetto passivo nel territorio dello Stato, è tenuto all’assolvimento dell’imposta in luogo del cedente o prestatore. Quest’ultimo soggetto emette fattura senza addebitare l’imposta ed applica la norma che prevede l’applicazione del regime del *reverse charge*. Il destinatario della cessione di beni o della prestazione del servizio deve integrare la fattura ricevuta con l’indicazione dell’aliquota propria della operazione messa in essere dal cedente o prestatore del servizio, della relativa imposta e inoltre deve registrare il documento sia nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi, che nel registro degli acquisti a tal punto da rendere neutrale l’effetto dell’imposta. Il settore maggiormente interessato al meccanismo del *reverse charge* è quello edile, soprattutto per ciò che concerne i rapporti tra subappaltatori o tra subappaltatore e appaltatore. Il DM 10 luglio 2012 introduce un’estensione del *reverse charge* applicabile nell’edilizia, circoscrivendolo alle sole prestazioni rese nell’ambito dell’Expo Milano 2015, sia nei confronti della Arexpo S.p.A. che della Expo S.p.A. prevedendo l’applicazione dell’inversione contabile ai fini IVA anche alle prestazioni edili di primo livello (committente-appaltatore) della catena dei rapporti contrattuali, direttamente rese ai committenti principali Arexpo S.p.A. ed Expo S.p.A.

2013

- Legge 14 gennaio 2013, n. 3 (recante “*Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all’Esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma l’11 luglio 2012*”).

Il c.d. “Accordo di Sede per Expo” rappresenta la cornice normativa di riferimento “sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all’Esposizione”, con particolare riguardo a quelle di natura fiscale e doganale, e sul trattamento del personale dei Commissari generali di Sezione (soggetti previsti dalla Convenzione BIE del 1928 e s.m.i.); l’Accordo prevede, tra l’altro, l’obbligo per la Società Expo di “svolgere tutte le attività connesse alla preparazione, organizzazione e gestione dell’evento, ivi compresa l’istituzione di un <Centro Servizi per i partecipanti>, sede operativa di tutte le Amministrazioni centrali e periferiche competenti dello Stato Ospitante”.

- Decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni nella Legge 24 giugno 2013, n. 71 (recante “*Disposizioni urgenti per il rilancio dell’area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012, e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015*”).

Con l’art. 5 sono state adottate una serie di misure volte ad accelerare la realizzazione dell’Expo, come:

1. la nomina, a mezzo di un d.p.c.m., di un Commissario Unico delegato del Governo per l’Expo 2015, in capo al quale sono stati concentrati e rafforzati tutti i poteri e le funzioni già conferiti al precedente Commissario Straordinario delegato del Governo (c.d. Cosde) ed al Commissario Generale dell’Esposizione, con la finalità di dare una guida unitaria all’organizzazione dell’evento, e con straordinari poteri a garanzia della sua realizzazione (poteri di vigilanza, di impulso e sostitutivi, nonché poteri derogatori previsti nelle ordinanze di protezione civile emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri per il precedente Commissario Straordinario (Cosde);
2. l’estensione diretta alla Società Expo 2015 S.p.A. della possibilità di deroga alla normativa in materia di contratti pubblici – già nella titolarità del Cosde e poi del Commissario Unico – e la previsione della possibilità di ulteriori deroghe;
3. la qualificazione dei Padiglioni dei Paesi partecipanti, dei manufatti e di qualsiasi altro edificio connesso all’Expo, per cui sussista l’obbligo di smantellamento alla fine dell’evento, come ‘edifici temporanei’, ai sensi del Testo Unico dell’Edilizia e pertanto l’inapplicabilità, a tali

edifici, di una serie di norme in materia di certificazione energetica, di energie rinnovabili, di requisiti acustici e di autorizzazioni paesaggistico-ambientali;

4. la possibilità per Expo 2015 S.p.A. di stipulare apposito protocollo con le Nazioni Unite per disciplinare le modalità di partecipazione a supporto dell'organizzazione dell'Evento, prevedendo la costituzione di uno specifico Fondo Fiduciario;
 5. l'applicazione alla Società Expo 2015 S.p.A., limitatamente alle attività svolte in relazione alla realizzazione e gestione del Padiglione Italia, delle disposizioni dell'art. 10 dell'Accordo di Sede, in materia di esenzioni a favore dei Commissari generali di sezione;
 6. la possibilità di utilizzare le economie di gara anche per lo svolgimento delle attività strettamente necessarie alla gestione dell'evento, mediante la sostituzione del comma 216 dell'art. 1 della legge n. 228/2012 citata.
- D.p.c.m. 6 maggio 2013, n. 68485, recante “*Nomina del Commissario unico delegato del Governo per Expo Milano 2015*”.

In attuazione dell'art. 5 del predetto D.L. n. 443/2013, viene ridisegnata la *governance* dell'evento, con previsione di semplificazione delle procedure, anche con riferimento alle opere connesse e funzionali all'evento inserite nelle programmazioni comunali, provinciali e regionali, e viene altresì abrogato e sostituito il d.p.c.m. 22 ottobre 2008, con i suoi allegati 1 (opere necessarie) e 2 (opere di connessione).

- Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (c.d. Decreto del “Fare”), convertito, con modificazioni, nella Legge 9 agosto 2013, n. 98 (recante “*Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*”).

Con gli art. 46, 46-bis e 46-ter sono stati introdotti nuovi strumenti per accelerare e sostenere la realizzazione dell'Evento, quali:

1. l'istituzione di un Fondo presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per consentire la continuità dei cantieri in corso e per l'avvio di nuovi lavori, tra cui rientrano anche alcune delle opere Expo; in particolare, la linea metropolitana M4 di Milano ed il collegamento Milano – Venezia, terzo lotto Rho-Monza, da finanziare con una delibera del Cipe;
2. l'assegnazione al Ministero degli Affari Esteri di risorse finanziarie per promuovere la presentazione delle iniziative e delle esperienze della cooperazione italiana all'Expo;
3. l'autorizzazione di spesa a favore del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali al fine di favorire il rilancio del settore agricolo e di assicurare la realizzazione delle iniziative in campo agroalimentare connesse all'Expo, nonché per la partecipazione all'evento medesimo;

4. la facoltà per il Comune di Milano di destinare parte del gettito dell'imposta di soggiorno nella città di Milano al programma di azioni finalizzato all'Expo e la sottrazione di dette azioni ad alcuni limiti e divieti per specifiche spese;
 5. la facoltà per Expo 2015 S.p.A. di avvalersi della struttura organizzativa di Consip, nella sua qualità di centrale di committenza, mediante preventiva stipula di apposita convenzione, che preveda il mero rimborso delle relative spese a carico ella Società;
 6. la facoltà per le società "in house" degli enti locali soci di Expo 2015 S.p.A. di procedere, anche in deroga agli specifici vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di personale, ad assunzioni di personale a tempo determinato, necessarie per la realizzazione di opere infrastrutturali essenziali ed altre opere, nonché per la prestazione di servizi e altre attività strettamente connesse all'evento, nei limiti delle risorse finalizzate a dette opere;
 7. l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile (c.d. *reverse charge*) — mediante una norma di interpretazione autentica dell'art. 19, paragrafo 2, della Legge 14 gennaio 2013, n. 3 (Accordo di sede) — anche alle prestazioni di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;
 8. la previsione dell'aliquota IVA ridotta del 10 per cento relativamente alle cessioni di diritti per l'accesso all'Esposizione;
 9. la previsione della revoca e rifinalizzazione dei finanziamenti statali relativi ad opere connesse all'Evento, il cui progetto definitivo non sia stato approvato dal CIPE alla data del 21 agosto 2013; la revoca è stata adottata con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su richiesta del Commissario Unico⁴³.
- D.l. 23 dicembre 2013, n. 145 (c.d. Decreto 'Destinazione Italia'), convertito, con modificazioni, nella Legge 21 febbraio 2014, n. 9.

L'art. 13, comma 1, ha disposto che, nell'ambito delle risorse relative ad assegnazioni del Cipe poi revocate e riassegnate con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, fossero prioritariamente destinati 31 milioni di euro alla realizzazione dei progetti cantierabili, già individuati dal Tavolo Lombardia, riguardanti il parcheggio remoto di stazionamento di Cascina Merlata (oltre alle connesse opere di collegamento e accoglienza tra il parcheggio ed il sito espositivo, nel limite di 5 milioni, e al collegamento viario S.S. 11 – S.S. 233, lotto 1-B nel limite di 17,2 milioni).

⁴³ La legge n. 98/2013, di conversione del decreto 'del fare' aveva inizialmente previsto la copertura statale fino alla concorrenza di quanto dovuto dai Soci inadempienti; la successiva legge di stabilità 2014 (L. 23.12.2013, n 147) ha poi modificato tale disposizione, nel senso di prevedere la revoca e rifinalizzazione dei finanziamenti "per far fronte" al mancato contributo dei Soci inadempienti. Di conseguenza, la copertura è stata solo parziale,

Il comma 3 del medesimo articolo 13 ha poi disposto che, in relazione a detti interventi, i soggetti attuatori⁴⁴ sono autorizzati, alla data di entrata in vigore del decreto, ad avviare le procedure per l'affidamento dei lavori nel limite delle risorse autorizzate, e che il Commissario Unico “*adotta le deroghe per l'immediato avvio delle opere e per la loro tempestiva realizzazione*”.

- Legge 27 dicembre 2013, n. 147, (recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014*”).

L’art. 1, comma 101, ha sostituito le precedenti disposizioni del d.l. del Fare (art. 46-ter, comma 5, del decreto legge 69/2013, convertito nella legge n. 98/2013) prevedendo, con la specifica finalità di “garantire la tempestiva realizzazione delle opere Expo indispensabili per l’Evento e per far fronte al mancato contributo in conto impianti dovuto dai soci inadempienti”:

- la revoca e rifinalizzazione dei finanziamenti statali relativi alle opere connesse all’evento di cui al D.P.C.M. 22 ottobre 2008 e s.m.i., ovvero previsti nell’ambito delle opere di pertinenza del Tavolo Lombardia, da effettuarsi con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, su richiesta del Commissario Unico e sentiti gli enti interessati;
- la costituzione nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del “*Fondo unico Expo: infrastrutture strategiche di connessione all’Expo 2015*” finalizzato alla realizzazione delle opere indispensabili per lo svolgimento dell’Evento; la norma prevede che nel Fondo confluiscano i finanziamenti statali relativi alle opere di connessione infrastrutturale di pertinenza del Tavolo Lombardia, individuati con atto del Commissario Unico, d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- consistenti finanziamenti per la tempestiva acquisizione e realizzazione delle infrastrutture delle Forze di polizia e l’implementazione dei servizi, nonché per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco

⁴⁴ Il Tavolo Lombardia ha individuato il Cascina Merlata S.p.A. anche il soggetto attuatore per la realizzazione dei Parcheggi Expo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7 del d.p.c.m. 6 maggio 2013 e tenuto conto: 1) della circostanza che la realizzazione dei Parcheggi Expo risulta intervento prioritario, ed opera strettamente funzionale non solo all’Evento, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera c) del d.l. n. 43 del 2013, convertito nella Legge n. 71/2013, ma anche al suddetto PII, nonché manufatto temporaneo ai sensi del combinato disposto dell’art. 5, comma 1, lettera d) del medesimo d.l. n. 43, e dell’art. 6, comma 2, lettera b) del d.p.r. n. 380/2001; 2) della disponibilità manifestata dalla società Cascina Merlata S.p.A. a realizzare l’intervento sulle proprie aree, nell’ambito del PII.

2014

- Legge 21 febbraio 2014, n. 9, di conversione del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 (recante “*Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015*”).

Ha ulteriormente disciplinato, tra le varie misure per la realizzazione dell’Expo Milano 2015, il finanziamento di 31 milioni di euro per la realizzazione di un parcheggio per bus gran turismo a servizio del sito espositivo nell’area di Cascina Merlata, autorizzando il soggetto attuatore EuroMilano S.p.A. ad avviare le procedure di affidamento dei lavori nel limite delle risorse autorizzate, assegnando al Commissario Unico di Expo S.p.A. ed al Tavolo Lombardia la vigilanza sullo stato di attuazione dell’opera.

- Decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni, nella legge 23 maggio 2014, n. 80 (recante “*Misure per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l’Expo 2015*”). Ha previsto la possibilità di ulteriori deroghe per la società Expo in materia di sponsorizzazioni e di concessioni di servizi, unitamente ad alcune esenzioni ed agevolazioni tributarie (art. 13), nonché, per il Comune di Milano, agevolazioni in materia edilizia (art. 13) unitamente a sensibili contributi finanziari, in particolare: 25 milioni di euro quale concorso al finanziamento delle spese per la realizzazione dell’Esposizione, ai sensi dell’art. 13 citato, e 60 milioni di euro quale contributo per i maggiori oneri sostenuti dal Comune per il potenziamento dei servizi ricettivi, di cui all’art. 1, comma 534 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

- Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella Legge 11 agosto 2014, n. 114 (recante “*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari*”) il cui Titolo III - *Misure urgenti per l’incentivazione della trasparenza e correttezza delle procedure nei lavori pubblici* - contiene misure di controllo preventivo anticorruzione (Capo I) e misure relative all’esecuzione di opere pubbliche (Capo II).

In particolare, dopo aver soppresso l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (art. 19), i cui compiti e funzioni trasferisce all’Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (Anac), di cui all’articolo 13 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, che è ridenominata Autorità nazionale anticorruzione, la novella prevede compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione del grande evento Expo Milano 2015; in

particolare, l'art. 30 ha previsto in capo all'Anac la verifica in via preventiva della legittimità degli atti relativi all'affidamento ed all'esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento, con particolare riguardo al rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza della legge 6 novembre 2012 n. 190, nonché, per la parte di competenza, il corretto adempimento, da parte della Società Expo 2015 p.a. e delle altre stazioni appaltanti, degli accordi in materia di legalità sottoscritti con la Prefettura di Milano; b) dispone dei poteri ispettivi e di accesso alle banche dati già attribuiti alla soppressa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

L'art. 32 ha inoltre disposto “Misure di straordinaria gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione”, prevedendo che, nell'ipotesi di procedimenti penali per alcuni tipi di reati, o anche in presenza di fatti gravi accertati, l'Anac possa proporre al Prefetto competente, alternativamente:

- a) *di ordinare la rinnovazione degli organi sociali mediante la sostituzione del soggetto coinvolto e, ove l'impresa non si adegui nei termini stabiliti, di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto d'appalto (o della concessione);*
- b) *di provvedere direttamente alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto (o della concessione.)*

10. *Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi in cui sia stata emessa dal Prefetto un'informazione antimafia interdittiva e sussista l'urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto, ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrità dei bilanci pubblici, ancorché ricorrono i presupposti di cui all'art. 94, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, le misure sono disposte di propria iniziativa dal Prefetto che ne informa il Presidente dell'ANAC. Le stesse misure sono revocate e cessano comunque di produrre effetti in caso di passaggio in giudicato di sentenza di annullamento dell'informazione antimafia interdittiva, di ordinanza che dispone, in via definitiva, l'accoglimento dell'istanza cautelare eventualmente proposta ovvero di aggiornamento dell'esito della predetta informazione ai sensi dell'art. 91, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, anche a seguito dell'adeguamento dell'impresa alle indicazioni degli esperti.*

Sono previste, infine, le seguenti ulteriori misure relative all'esecuzione di opere pubbliche, servizi e forniture, come il parere preventivo dell'Avvocatura Generale dello Stato sulle proposte transattive entro dieci giorni dalla richiesta (art. 33), la trasmissione all'Anac, da parte della Società Expo 2015 S.p.A., delle varianti in corso d'opera di importo eccedente il 10 per cento dell'importo originario del contratto e, per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, la comunicazione all'Osservatorio dei contratti pubblici, per entrambi i casi con applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6, comma 11, del D.Lgs n. 163 del 2006 in ipotesi di inottemperanza (Art. 37).

- Legge 23 dicembre 2014 n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”. Prevede la non applicabilità, per Expo 2015 S.p.A., delle norme di contenimento della spesa per l'acquisto di beni e servizi, nonché di quelle limitative delle assunzioni di personale, anche con forme contrattuali flessibili, previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; analogia esenzione dall'osservanza dei limiti in materia di pubblico impiego è prevista anche per il Comune di Milano e, per quanto concerne i vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di assunzione di personale a tempo determinato, di prestazioni di servizi e di altre attività strettamente connesse all'Evento, per gli enti locali e regionali svolgenti attività strettamente funzionali alla realizzazione dell'Esposizione (art. 1, commi 532, 533, 547 e 548).

- Nuovo elenco ISTAT, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 210 del 10 settembre 2014, che ha incluso la Società Expo 2015 S.p.A. nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato⁴⁵,

⁴⁵ A partire da settembre 2014, infatti, con la pubblicazione di una nuova versione dei conti nazionali, viene adottato dagli Stati membri dell'Unione europea il nuovo sistema europeo dei conti nazionali e regionali – Sec 2010 – in sostituzione del Sec 95, definito nel Regolamento UE n. 549/2013 pubblicato il 26 giugno 2013. Rispetto alla precedente versione del 1995 (in vigore dal 1999), il Sec 2010 presenta alcune importanti differenze riguardo sia l'ambito di applicazione sia i concetti. Il nuovo sistema riflette, infatti, gli sviluppi e i progressi metodologici conseguiti nella misurazione delle economie moderne. Fino al settembre 2014 la Società era stata esclusa dall'elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato di cui all'elenco ISTAT secondo i parametri di classificazione del SEC 95, in quanto, pur se partecipata da amministrazioni pubbliche, era soggetto di natura privatistica (parere Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni-UPPA n. 6/2006 del 22.09.2006⁴⁵), e dunque non direttamente destinataria delle varie norme succedutesi negli ultimi anni ai fini di contenimento della spesa pubblica, tranne quelle espressamente dirette anche alle società partecipate.